



BANDO MULTIMISURA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE STRATEGIA D'AREA "GARFAGNANA – LUNIGIANA – MEDIA VALLE DEL SERCHIO – APPENNINO PISTOIESE"

Testo del bando approvato con decreto dirigenziale n. 11879 del 30 luglio 2020, aggiornato con le modifiche introdotte dai seguenti decreti dirigenziali:

- n. 16828 del 20-10-2020;
- n. 18230 del 10-11-2020;
- n. 21564 del 29-12-2020.

Il seguente testo coordinato scaturisce da un'operazione puramente compilativa, effettuata al solo scopo di facilitare la lettura del bando; restano tuttavia invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti amministrativi sopra citati.

Indice

1. Definizioni	6
2. Finalità e risorse.....	7
2.1 Finalità e obiettivi	7
2.2 Dotazione finanziaria	8
2.3 Sottomisure e tipi di operazione attivabili.....	8
3. Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area.....	9
4. Richiedenti/Beneficiari: requisiti generali	10
5. Requisiti generali di ammissibilità dei beneficiari.....	11
5.1 Condizioni di accesso generali	11
5.2 Imprese in difficoltà	13
5.3 Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto.....	13
6. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione.....	14
6.1 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi.....	14
6.1.1 Normativa di riferimento	15
6.1.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	15
6.1.3 Investimenti materiali o immateriali	15
6.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	15
6.1.5 Localizzazione generale degli interventi	16
6.1.6 Cantierabilità degli investimenti	16
6.1.7 Norme di protezione ambientale	16
6.2 Spese non ammissibili.....	17
6.2.1 Interventi/spese non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione	17
7. Minimali e massimali.....	18
8. Intensità del sostegno	19
9. Cumulabilità	19
10. Durata e termini di realizzazione del progetto	19
10.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	19
10.2 Termine finale.....	20
11. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	21
11.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	21
11.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	21
11.3 Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto	22
11.4 Impegni generali del beneficiario	22
12. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto	24
12.1 Criteri di selezione/valutazione: elementi generali.....	24
12.2 Formazione della graduatoria	25
12.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	25
12.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	26
12.5 Istruttoria di ammissibilità	26
12.6 Correzione degli errori palesi	26
13. Realizzazione e modifica dei progetti.....	26
13.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	26
13.2 Modifiche dei progetti	27
13.3 Modifica del richiedente/beneficiario	27

14. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili – specifiche di sottomisura/tipo di operazione.....	28
14.1 Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"	28
14.1.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 3.2	28
14.1.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 3.2.....	28
14.1.3 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 3.2	29
14.1.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 3.2	29
14.1.5 Interventi finanziabili della sottomisura 3.2	29
14.1.6 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 3.2.....	30
14.1.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 3.2	32
14.1.7.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 3.2.....	32
14.1.7.2 Ambiti e settori di intervento.....	32
14.1.7.3 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva	32
14.1.7.4 Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario.....	32
14.1.8 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 3.2	33
14.1.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 3.2	33
14.1.10 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 3.2	34
14.1.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 3.2 .	34
14.2 Tipo di operazione 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"	34
14.2.1 Finalità e obiettivi del tipo di operazione 4.3.2	34
14.2.2 Richiedenti/Beneficiari del tipo di operazione 4.3.2.....	35
14.2.3 Condizioni di accesso specifiche del tipo di operazione 4.3.2.....	35
14.2.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto –tipo di operazione 4.3.2.....	35
14.2.5 Interventi finanziabili del tipo di operazione 4.3.2	35
14.2.6 Criteri di selezione/valutazione del tipo di operazione 4.3.2.....	36
14.2.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi del tipo di operazione 4.3.2 ...	37
14.2.7.1 Localizzazione specifica degli investimenti del tipo di operazione 4.3.2	37
14.2.7.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità del tipo di operazione 4.3.2.....	37
14.2.8 Interventi/spese non ammissibili del tipo di operazione 4.3.2	38
14.2.9 Impegni specifici del beneficiario del tipo di operazione 4.3.2	38
14.2.10 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto del tipo di operazione 4.3.2	38
14.3 Tipo di operazione 4.4.1 "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità".....	39
14.3.1 Finalità e obiettivi del tipo di operazione 4.4.1	39
14.3.2 Richiedenti/Beneficiari del tipo di operazione 4.4.1.....	39
14.3.3 Condizioni di accesso specifiche del tipo di operazione 4.4.1	39
14.3.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto –tipo di operazione 4.4.1.....	40
14.3.5 Interventi finanziabili del tipo di operazione 4.4.1	40
14.3.6 Criteri di selezione/valutazione del tipo di operazione 4.4.1.....	40
14.3.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi del tipo di operazione 4.4.1 ...	41
14.3.7.1 Localizzazione specifica degli investimenti del tipo di operazione 4.4.1	41
14.3.7.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti del tipo di operazione 4.4.1	41
14.3.8 Interventi/spese non ammissibili del tipo di operazione 4.4.1	42
14.3.9 Impegni specifici del beneficiario del tipo di operazione 4.4.1	42
14.3.10 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto del tipo di operazione 4.4.1	42
14.4 Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"	42

14.4.1	Finalità e obiettivi della sottomisura 5.1	43
14.4.2	Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 5.1.....	43
14.4.3	Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 5.1	43
14.4.4	Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 5.1	43
14.4.5	Interventi finanziabili della sottomisura 5.1	43
14.4.6	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 5.1	44
14.4.7	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 5.1	45
14.4.7.1	Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 5.1.....	45
14.4.7.2	Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 5.1.....	45
14.4.8	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 5.1	45
14.4.9	Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 5.1	45
14.4.10	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 5.1 .	45
14.5	Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"	46
14.5.1	Finalità e obiettivi della sottomisura 8.3	46
14.5.2	Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.3.....	47
14.5.3	Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.3.....	47
14.5.4	Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.3	47
14.5.5	Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 8.3	47
14.5.6	Interventi finanziabili della sottomisura 8.3	48
14.5.7	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.3.....	51
14.5.8	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.3	52
14.5.8.1	Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.3.....	52
14.5.8.2	Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.3.....	52
14.5.9	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.3	53
14.5.10	Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.3	53
14.5.11	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.3 .	53
14.6	Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"	54
14.6.1	Finalità e obiettivi della sottomisura 8.5	54
14.6.2	Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.5.....	54
14.6.3	Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.5.....	55
14.6.4	Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.5	55
14.6.5	Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 8.5	55
14.6.6	Interventi finanziabili della sottomisura 8.5	55
14.6.7	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.5.....	56
14.6.8	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.5	56
14.6.8.1	Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.5.....	56
14.6.8.2	Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.5.....	57
14.6.9	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.5	57
14.6.10	Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.5	57
14.6.11	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.5 .	57
14.7	Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"	58
14.7.1	Finalità e obiettivi della sottomisura 16.4	58
14.7.2	Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.4	58
14.7.3	Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.4.....	59
14.7.4	Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.4.	59
14.7.5	Interventi finanziabili della sottomisura 16.4.....	59
14.7.6	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.4	59
14.7.7	Spese ammissibili della sottomisura 16.4	61
14.7.8	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.4.....	63
14.7.8.1	Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 16.4.....	63

14.7.8.2	Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 16.4	63
14.7.9	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.4.....	63
14.7.10	Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.4	64
14.7.11	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.4	64
14.7.12	Termine finale del progetto della sottomisura 16.4.....	64
15.	Erogazione e rendicontazione	64
15.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	64
15.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	64
15.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	64
16.	Verifiche, controlli e revoche.....	65
16.1	Verifica finale dei progetti	65
16.2	Rinuncia	65
16.3	Controlli e ispezioni	65
16.4	Sanzioni	65
17.	Disposizioni finali	65
17.1	Trattamento dati personali	65
17.2	Responsabile del procedimento.....	66
17.3	Disposizioni finali.....	66

1. Definizioni

Ai fini del presente atto, si intende per:

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)	Strategia nazionale prevista dall'Accordo di Partenariato Italia, paragrafo 3.1.6 "Approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'art. 174 del trattato sul funzionamento dell'unione europea" che prevede il sostegno, con apposite politiche integrate, delle "aree interne" del paese, ovvero aree particolarmente fragili, geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e di declino demografico.
Strategia d'Area	Documento approvato dalla Giunta Regionale, riferito ad una specifica Area progetto, contenente i risultati che si intendono raggiungere in termini di qualità della vita dei cittadini e le azioni da porre in essere per conseguirli, che indica le risorse necessarie alla loro attuazione, ivi compresi i soggetti attuatori, i contenuti operativi ed attuativi ed i fabbisogni finanziari per singolo intervento e per azione, nonché le sinergie e complementarietà con le politiche settoriali regionali e la programmazione comunitaria di competenza regionale.
Strategia d'area "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese"	Strategia d'area relativa ai territori dell'Unione Comuni Garfagnana (per i Comuni di Camporgiano, Careggine, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemadina, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana), Unione Comuni Montana Lunigiana (per i Comuni di: Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Zeri, Aulla, Bagnone, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca Lunigiana), Unione Comuni Media Valle del Serchio (per i Comuni di: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia), Unione Comuni Appennino Pistoiese (per i Comuni di: Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio), Vagli Sotto, Marliana Pontremoli, di cui alla Delibera 778 del 16-07-2018 "Strategia nazionale per le aree interne. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l'attuazione del progetto di area interna Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese"
Accordo di Programma Quadro (APQ)	Accordo di Programma Quadro previsto dall'art.1 comma 15 dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n.147) per l'attuazione degli interventi previsti nella Strategia d'area e disciplinato con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.9 del 28 gennaio 2015 "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi" richiamato nell'art.9 alla presente Intesa.
Accordo di programma quadro Regione Toscana Area Interna " Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese "	<i>Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 30 novembre 2020¹</i>
Bando multimisura per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne	Strumento del PSR FEASR 2014/2020 per attuare, attraverso mirati pacchetti di misure, le attività progettuali di una determinata Strategie d'area approvata con apposita Delibera di Giunta e oggetto di stipula di specifico Accordo di Programma Quadro – APQ
Schede intervento della Strategia d'area	Sezioni in cui si articola la Strategia d'area, riportanti le azioni, i risultati attesi, gli interventi che si intendono realizzare, la fonte finanziaria, gli indicatori di risultato e di realizzazione.
Ente capofila (o soggetto coordinatore/capofila della Strategia d'area " Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese")	Unione dei Comuni Montani Garfagnana: soggetto a cui i Comuni coinvolti dalla Strategia d'area hanno affidato il ruolo di soggetto coordinatore/capofila dell'area stessa in base agli atti dell'Unione dei Comuni Montani Lunigiana, l'Unione Comuni Media Valle del Serchio, Unione Comuni Appennino Pistoiese, i Comuni di Vagli, Marliana, Pontremoli. È il soggetto responsabile dell'individuazione tra i soggetti che posseggono i requisiti di "Beneficiari" ai sensi delle singole sottomisure/tipi di operazione, di quelli che potenzialmente concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'APQ e che possono presentare domanda di aiuto ai sensi del presente bando
Soggetti che potenzialmente, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità degli APQ	Soggetti che posseggono i requisiti di "beneficiari" e che potenzialmente, con i propri interventi concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'APQ Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese" siglato e che sono interessati ad accedere ai fondi previsti dal PSR, individuati con le modalità previste dalla DGR n. 1216 del 08/11/2018 e s.m.i.
Beneficiario	Un operatore, un organismo, un'impresa pubblica o privata, una persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle sottomisure/tipi di operazioni oggetto del sostegno
Soggetto beneficiario della sottomisura 16.4	Reti di imprese (rete soggetto), consorzi o cooperative costituiti successivamente alla pubblicazione del bando. Il soggetto beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto di cooperazione e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei

¹ Definizione modificata con decreto dirigenziale n. 21564 del 29-12-2020

	tempi previsti
Contratto per l'assegnazione dei contributi	Atto stipulato fra beneficiario e Responsabile dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) con il quale viene assegnato il contributo al beneficiario e vengono riepilogate le disposizioni che regolano i rapporti e gli impegni tra le parti
Disposizioni comuni	"Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 155/2019
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un contributo concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto
Fascicolo aziendale	Le imprese che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell'ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. Il Fascicolo Aziendale raccoglie in modalità elettronica tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali ed eventuali delle aziende. Tali informazioni possono essere alimentate tramite accesso a banche dati istituzionali, quali Anagrafe tributaria, Camera di commercio, BDN (Banca Dati Nazionale) delle anagrafi zootecniche, Agenzia del Territorio, o essere inserite dagli operatori accreditati in base alle singole procedure amministrative. L'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo aziendale può avere influenza su tutti i procedimenti attivati da un'impresa (consultare il decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale – DUA"
Misura/sottomisura/tipo di operazione	Serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. c del Regolamento (UE) n. 1305/2013)
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana	Approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)3507 final del 26/05/2015 e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione Commissione europea C(2020) 5278 final del 27 luglio 2020 (versione 8.1, di seguito "PSR");
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori (articolo 2, punto 15, del Regolamento (UE) n. 1303/2013)
Ufficio competente dell'istruttoria (UCI)	Ufficio territoriale regionale, individuato con delibera di Giunta regionale n. 501/2016, con competenze tecnico amministrative relative: <ul style="list-style-type: none"> - all'istruttoria delle singole domande di aiuto presentate; - all'istruttoria delle singole domande di pagamento ai fini dell'accertamento finale degli interventi eseguiti e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore ARTEA.

2. Finalità e risorse

2.1 Finalità e obiettivi

Il presente Bando Multimisura è lo strumento per attuare, attraverso un pacchetto di misure definito, le attività progettuali della Strategia d'area "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese" (di seguito indicata come: Strategia d'area "Garfagnana - Lunigiana"), approvata con Delibera di giunta n. 778 del 16 luglio 2018, oggetto della stipula dell'Accordo di Programma Quadro – APQ.²

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e in particolare ai sensi:

- del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" (di seguito "PSR") approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2020) 5278 final del 27 luglio 2020 (versione 8.1);
- delle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento" approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019. Ulteriori modifiche a seguito aggiornamenti procedurali", approvate con il Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 Dicembre 2019 (di seguito "Disposizioni Comuni");
- delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione del Bando multimisura – Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese" approvate con DGR n. 665 del 25 maggio 2020, di seguito "Disposizioni specifiche di sottomisura");

² Paragrafo modificato con decreto dirigenziale n. 21564 del 29-12-2020

La validità del presente Bando multimisura e delle relative domande è condizionata alla conclusione dell'iter di sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro.

2.2 Dotazione finanziaria

In base a quanto previsto dalla Strategia d'area "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese" approvata, l'importo complessivo dei fondi previsto come quota di finanziamento a carico del FEASR per la selezione e il finanziamento degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia d'area stessa, è pari a **3.103.000,00 euro**.

Tale dotazione finanziaria è così suddivisa tra le varie sottomisure/tipi di operazione attivate con il presente bando e con la seguente ripartizione in base alla tipologia di beneficiari individuati nelle specifiche Schede intervento della Strategia d'area:

Scheda intervento	Sottomisura/tipo operazione	Importo	Soggetti pubblici	Soggetti privati
D.1.1	5.1	150.000,00 €	150.000 €	-----
D.1.1	8.3	685.000,00 €	685.000,00 €	-----
E.1.1	4.3.2	1.188.000,00 €	1.188.000,00 €	-----
E.1.1	4.4.1	250.000,00 €	250.000,00 €	
E.1.2	8.5	150.000,00 €	150.000,00 €	
E.1.2	4.3.2	300.000,00 €	300.000,00 €	-----
E.1.4	3.2	280.000,00 €	-----	280.000,00 €
E.1.4	16.4	100.000,00 €	100.000,00 €	

2.3 Sottomisure e tipi di operazione attivabili

Gli investimenti previsti ai sensi del presente Bando Multimisura devono riferirsi esclusivamente ad una o più tra le seguenti sottomisure/tipo di operazione del PSR:

- 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno";
- 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali";
- 4.4.1 "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità";
- 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";
- 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici";
- 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali".

³ Punto elenco eliminato con decreto dirigenziale n. 21564 del 29-12-2020

3. Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area.

Ai fini del riconoscimento, al momento della presentazione delle domande di aiuto relative al presente bando, dei soggetti richiedenti che sono interessati a concorrere ai fondi del presente bando previsti dall'A.P.Q., in ottemperanza di quanto indicato nella D.G.R. n. 1216 del 8/11/2018 e s.m.i., si prevede quanto segue:

- nel caso in cui nelle singole "schede intervento"⁴ dell'A.P.Q. siglato siano chiaramente individuati quali beneficiari degli interventi previsti uno o più specifici Enti pubblici, alle domande di aiuto relative alle singole sottomisure/tipi di operazione del presente bando, dovrà essere allegato un "parere di conformità", rilasciato dal soggetto Capofila individuato nell'A.P.Q.⁵, in cui si attesti che il progetto a cui si riferisce la domanda di aiuto concorre al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'area. La stessa modalità si applica anche nel caso in cui l'Ente pubblico non sia chiaramente individuato nella scheda intervento ma sia, in base alle norme vigenti, l'unico soggetto competente in base alle norme vigenti per il territorio della Strategia d'area a eseguire gli interventi previsti (es: Consorzi di Bonifica);
- nel caso in cui le schede intervento dell'A.P.Q., prevedano quali beneficiari degli interventi Enti pubblici diversi da quelli individuati al punto precedente o soggetti privati, il soggetto Capofila dovrà individuare, prima della presentazione delle singole domande di aiuto, i soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti che potenzialmente concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle relative schede e che possono presentare domanda ai fini del presente bando. Tale individuazione dovrà avvenire tramite una procedura trasparente e aperta a tutti i potenziali beneficiari presenti sul territorio della Strategia d'area. Al momento della presentazione delle singole domande di aiuto relative alle sottomisure/tipi di operazione del presente bando, i soggetti così individuati dovranno allegare il parere di conformità di cui sopra;
- nel caso in cui l'individuazione dei soggetti richiedenti sia funzionale all'attivazione della sottomisura 16.4 del PSR, ai fini del rilascio del parere di conformità di cui ai punti precedenti, il soggetto aggregato ammesso a presentare domanda di aiuto dovrà avere le caratteristiche definite al precedente capoverso e inoltre **dovrà essere di nuova costituzione** (cioè deve costituirsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT del bando multimisura e prima della presentazione della domanda di aiuto). L'individuazione dei possibili beneficiari tramite procedura trasparente e aperta, potrà basarsi su aggregazioni non ancora formalmente costituite ma che si impegnano a costituirsi.

La procedura trasparente e aperta di individuazione dei richiedenti finalizzata al rilascio del Parere di conformità, attivata dal soggetto Capofila, di cui alla seconda allinea del precedente capoverso, deve basarsi sulla sola rispondenza dei progetti che saranno oggetto di domanda di aiuto alle finalità e agli obiettivi della Strategia d'area. La verifica del possesso dei requisiti di accesso e di tutti gli altri elementi previsti dal presente bando rimane di competenza dei soggetti individuati dagli atti regionali in merito alle istruttorie delle domande del PSR.

I soggetti interessati a concorrere ai fondi del presente bando, devono inoltrare la loro richiesta per il rilascio del Parere di conformità secondo le modalità definite dal soggetto Capofila con proprio atto.

La pubblicazione sul BURT del presente bando dà anche avvio alla "*procedura trasparente e aperta di individuazione dei richiedenti*", di cui alla D.G.R. n. 1216 del 8/11/2018 e s.m.i. e di competenza del soggetto Capofila, al fine di avere un unico procedimento. Pertanto, l'apertura della selezione per il rilascio del parere di conformità da parte del soggetto Capofila avverrà contemporaneamente all'apertura del presente Bando multimisura e avrà conclusione entro il termine finale di presentazione delle domande di aiuto, di cui al successivo paragrafo 11.2.

Il Parere di conformità deve essere **richiesto** dai soggetti interessati al soggetto Capofila della Strategia d'area entro il termine ultimo fissato dal presente bando per la presentazione della domanda di aiuto e comunque prima della presentazione della propria domanda del singolo richiedente; tale parere di conformità deve comunque essere consegnato all'UCI prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo.

⁴ Scheda intervento: sezione della Strategia d'area, riportante, per ogni tipologia di intervento, le azioni, i risultati attesi, gli investimenti che si intendono realizzare, la fonte finanziaria, gli indicatori di risultato e di realizzazione.

⁵ Per il rilascio del "parere di conformità" il soggetto Capofila individuato nell'APQ si avvarrà delle diverse strutture tecnico/amministrative individuate nella Strategia d'area. Nel caso in cui una o più strutture tecnico amministrative di cui sopra abbiano la responsabilità diretta sugli investimenti finanziati con il presente bando, l'istruttoria di supporto al soggetto Capofila ai fini del rilascio del parere di conformità dovrà essere svolta da un'entità funzionalmente indipendente da quella che ha la responsabilità diretta sugli investimenti, al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni ed evitare il conflitto di interessi, in conformità con quanto previsto dall'allegato I al Regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

I soggetti interessati a concorrere ai fondi del presente bando devono inoltrare la loro richiesta di Parere di conformità secondo le modalità definite dal soggetto Capofila Unione Comuni Garfagnana con Determina n. 328 del 27 luglio 2020, avente ad oggetto "D.G.R. 919/2020 Emissione condizionata del 'Bando multimisura. Snai - Strategia Area U. C. Garfagnana, Lunigiana, Mediavalle Del Serchio, Appennino Pistoiese. Definizione parere di conformità condizionato alla conclusione di sottoscrizione dell'APQ", che riporta quanto segue:

- *"la struttura tecnica individuata per l'istruttoria del rilascio del parere di conformità è il Servizio Tecnico, Assetto Territorio, Forestazione e Protezione Civile e il Responsabile del procedimento è l'arch. Matteo Casanovi già individuato referente tecnico 2019 e Responsabile della "Programmazione e gestione Aree Interne" con Determina del Segretario Generale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana n. 1072 del 4/12/2019;*
- *l'istanza per il rilascio del parere di conformità deve essere indirizzata via PEC all'Unione Comuni Garfagnana - Servizio Tecnico, Assetto Territorio, Forestazione e Protezione Civile, corredandola del progetto che si intende presentare in risposta al bando Multimisura che sarà pubblicato dalla Regione Toscana, dal quale si dovranno evincere in modo dettagliato gli interventi che si intendono realizzare; il progetto dovrà essere corredato almeno da relazione tecnica illustrativa, elaborati grafici di inquadramento su CTR scala 1:10.000, documentazione fotografica, elaborati di progetto, specifica relazione che illustri ed attesti la conformità del progetto alla strategia d'area e alla specifica scheda intervento. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da tecnico abilitato per le competenze professionali richieste, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera;*
- *per il rilascio del parere di conformità il Servizio Tecnico, Assetto Territorio, Forestazione e Protezione Civile si avvarrà dei tecnici in servizio presso l'Unione Comuni Garfagnana ed eventuali supporti esterni;*
- *A supporto del Responsabile del Procedimento, ai fini del rilascio del parere di conformità, è istituita una struttura tecnica composta dai tecnici designati dai legali rappresentanti delle Unioni così composta:*
 - *Dott.ssa Francesca Romagnoli (Unione dei Comuni Media Valle del Serchio)*
 - *Dott. For. Francesco Benesperi (Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese)*
 - *Dott. Stefano Menini (Unione Comuni Montana Lunigiana)*

I suddetti nominativi svolgeranno la funzione di referenti per i rispettivi territori.

- *Il rilascio del parere di conformità sui progetti presentati dal capofila dovrà essere svolta dal referente del Gruppo di lavoro in rappresentanza dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio, Dott.ssa Francesca Romagnoli, autorizzata con Comunicazione del Presidente dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio del 22.06.2020 (acquisita con prot. 7070 del 23.06.2020) al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni ed evitare il conflitto di interessi, in conformità con quanto previsto dall'allegato I al Regolamento delegato (UE) n. 907/2014".*

4. Richiedenti/Beneficiari: requisiti generali

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno solo i soggetti che rispondono a tutti i requisiti sotto riportati:

- sono definiti come beneficiari nell'ambito di ciascuna sottomisura/tipo di operazione attivata all'interno del presente Bando Multimisura (vedi successivi paragrafi);
- sono responsabili/titolari di progetti realizzati esclusivamente all'interno del territorio compreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per le aree interne della Strategia d'Area "Garfagnana - Lunigiana" e/o riferiti a questo territorio;
- concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'Area "Garfagnana - Lunigiana" e quindi sono stati individuati con le modalità di cui al precedente paragrafo "Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area".

I singoli richiedenti in possesso di tali requisiti saranno selezionati in base alle norme generali previste dal presente bando e a quelle specifiche delle singole sottomisure/tipo di operazione per le quali avranno presentato domanda di aiuto.

Al momento della presentazione delle domande di aiuto relative al Bando Multimisura, i richiedenti devono possedere sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale elettronico, compreso/i il/i soggetto/i che attiva/no la sottomisura 16.4 e i singoli componenti delle forme di aggregazione.

5. Requisiti generali di ammissibilità dei beneficiari

5.1 Condizioni di accesso generali

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁶ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. n. 24/2014 e D.lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. n. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. nel caso delle sottomisure 8.3, 8.5, 4.3.2 ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non devono risultare imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014 e al successivo paragrafo "Imprese in difficoltà" delle Disposizioni comuni);

⁶ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

5. nel caso di richiesta di contributi concessi in "*de minimis*", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);

6. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;

7. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese;

8. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorzata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile)⁷;

9. soddisfano quanto previsto al precedente paragrafo "*Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area*".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti 1), 2) 3), 4) 6) e 7) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e, prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "*Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto*". Il requisito di cui al punto 5) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 8) si rimanda al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti al possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.⁸

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 9) questo deve essere posseduto prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 4) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 5 ("*de minimis*"), porta alla riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile;
- c) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 6), 7) e 9) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

La verifica di tale requisito di cui al precedente punto 4), secondo quanto previsto dalla lettera b) del paragrafo 6 dell'art. 1 del reg. 702/2014, non si applica alle imprese in difficoltà che sono diventate tali a causa delle perdite o dei danni provocati da calamità o altri eventi previsti dalla lettera citata.

Inoltre i beneficiari, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto e nei casi previsti dalle Disposizioni Comuni, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di

⁷ Non si applica alla sottomisura 16.4

⁸ Non si applica alle sottomisure 3.2

condanna ancora non definitiva per i reati in materia di lavoro elencati al precedente punto 2), oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitiva. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

5.2 Imprese in difficoltà

In base a quanto riportato al precedente paragrafo "Condizioni di accesso" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

5.3 Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto in merito previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", devono:

1. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo); il mancato soddisfacimento di tale requisito, porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
2. nel caso di aiuti di stato (sottomisure/tipi di operazione 4.3.2, 8.3, 8.5) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 così come integrata con la Decisione n. 23 del 3/2/2020, è sospeso il pagamento (a qualsiasi titolo) degli aiuti alle imprese quando a carico

dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro, indipendentemente dal settore in cui è svolto, come definiti nel punto 2 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso general*" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. Il pagamento del contributo è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Il requisito di cui al punto 1) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1), porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2) - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Nel caso in cui venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso general*" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

6. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione

L'ammissibilità degli investimenti è determinata da quanto previsto nelle singole Schede di intervento della Strategia d'area "*Garfagnana - Lunigiana*", a cui sono funzionali le misure del presente bando.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono coerenti con il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014/2020 approvato e sono identici alle relative misure del PSR.

Le sottomisure/tipi di operazione di cui al presente bando non sono state attuate prima dell'approvazione del pertinente Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea.

6.1 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano oltre a quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" e nelle schede delle singole sottomisure/tipi di operazione) e nel presente bando, anche quanto segue, pena la non ammissibilità o la riduzione o la revoca dell'aiuto (previste dalle Disposizioni comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii.):

- sono inclusi nel paragrafo "*Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione*";
- per le sottomisure/tipi di operazione che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014, l'ammissibilità delle spese deve conformarsi a quanto in esso stabilito;
- rispettano le disposizioni contenute nei paragrafi riferiti alle singole sottomisure/tipi di operazione relativi agli interventi finanziabili, alle spese ammissibili e alle condizioni di ammissibilità degli interventi;

- rispettano le disposizioni contenute al paragrafo "*Spese non ammissibili*" sia a carattere generale che riferite alle singole sottomisure/tipi di operazione;
- sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- sono limitati alle strutture aziendali;
- afferiscono alle spese obbligatorie per azioni informative e pubblicitarie di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" delle Disposizioni comuni;
- gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarità*" del PSR della Toscana.

Oltre a quanto eventualmente previsto nelle specifiche delle singole sottomisure/tipo di operazione l'ammissibilità delle spese deve essere valutata in base a quanto indicato nei successivi paragrafi.

6.1.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni comuni.

Nelle specifiche delle singole sottomisure/tipo di operazione sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati alle varie tipologie di spesa.

6.1.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*" 2020 approvato con DGR n. 1424 del 25 novembre 2019 e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*"), quando pertinente, deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto Prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata.

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

6.1.3 Investimenti materiali o immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali o immateriali, quando previsti dalle norme specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione attivabili ai sensi del presente bando multimisura, è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "*Costi d'investimento materiali e immateriali*" del documento Disposizioni comuni a cui si rinvia.

6.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

La fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro non è ammissibile per nessuna delle sottomisure/tipo di operazione di cui al presente bando.

Non rientrano in questa tipologia i lavori in economia eseguiti dai soggetti di cui al paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" delle Disposizioni comuni.

6.1.5 Localizzazione generale degli interventi

Come già riportato nel precedente paragrafo "*Richiedenti/beneficiari: requisiti generali*" gli investimenti e/o le spese, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio compreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per le aree interne della Strategia d'Area "*Garfagnana - Lunigiana*" e/o, nel caso della sottomisura 3.2, essere riferiti a questo territorio.

Pertanto gli investimenti devono ricadere interamente all'interno del territorio di uno o più dei seguenti Comuni: Camporgiano, Careggine, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemantina, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Zeri, Aulla, Bagnone, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca Lunigiana, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio, Vagli Sotto, Marliana Pontremoli.

Inoltre devono rispondere a quanto previsto nei paragrafi "*Localizzazione degli investimenti materiali*" e "*Localizzazione degli investimenti immateriali*" delle Disposizioni comuni nonché a quanto di specifico previsto nei successivi paragrafi per le singole sottomisure/tipi di operazioni.

6.1.6 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- a) **per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- b) **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

6.1.7 Norme di protezione ambientale

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Pertanto, gli interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "*Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale*" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti

previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto".

6.2 Spese non ammissibili

6.2.1 Interventi/spese non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione

Come previsto nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento Disposizioni comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "Costi ammissibili" delle singole schede di sottomisura/tipo di operazione), non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- la spesa per interessi passivi, tranne nei casi previsti dalle Disposizioni comuni;
- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
- spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le eventuali specifiche indicate dalle Disposizioni comuni e nei successivi paragrafi in merito alle singole sottomisure/tipi di operazione;
- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle disposizioni specifiche di sottomisura/tipo di operazione e contenute nella scheda del PSR o nel presente bando;
- l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, salvo quanto previsto nel paragrafo "Spese di gestione, studi e beni di consumo" delle Disposizioni comuni;
- l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali, salvo che non sia indicato diversamente nei successivi paragrafi in merito alle singole sottomisure/tipi di operazione;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzo di riferimento;
- opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa, salvo che non sia indicato diversamente nei successivi paragrafi in merito alle singole sottomisure/tipi di operazione;
- i contributi in natura sotto forma di forniture opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- costi del personale dipendente, salvo le eccezioni previste nei paragrafi "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" e "Spese di gestione, studi e beni di consumo" delle Disposizioni comuni;
- noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "Spese per noleggi" delle Disposizioni comuni;
- l'IRAP;

- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo " *Termine iniziale: decorrenza, inizio delle attività e ammissibilità delle spese*" in merito alle spese generali;
- in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre ai sensi del presente bando non sono ammissibili tutti gli ulteriori costi indicati nei successivi paragrafi relativi alle singole sottomisure/tipi di operazione.

7. Minimali e massimali

L'importo minimo e l'importo massimo del contributo concedibile nelle diverse sottomisure/tipi di operazione e per domanda è indicato nella successiva tabella e, quando pertinente.

Sottomisura/tipo operazione	Minimale	Importo totale concedibile per ogni sottomisura/tipo di operazione	Massimali soggetti pubblici	Massimali soggetti privati
3.2	20.000,00 €	280.000,00€	200.000,00 €	
4.3.2	80.000,00 €	1.488.000,00€	200.000	---
4.4.1	5.000,00 €	250.000,00€	50.000,00	
5.1	5.000,00 €	150.000,00€	150.000,00 €	
8.3	50.000,00 €	685.000,00 €	200.000€	---
8.5	5.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
16.4	20.000	100.000,00 €	100.000,00 €	

In applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 702/2014, si conferma che in ogni caso è garantito il rispetto delle soglie di notifica previste per singolo progetto di investimento dal citato articolo.

Non sono ammesse domande di aiuto con un contributo pubblico concedibile inferiore ai minimali sopra stabiliti (calcolati sempre al netto delle entrate nette se previste). Sono invece ammesse a pagamento le domande il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo, purché siano mantenuti gli obiettivi dell'investimento.

Nel caso in cui un beneficiario, ove previsto, dovesse presentare per una stessa sottomisura/tipo di operazione più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo massimo concedibile, per selezionare quelli potenzialmente finanziabili si utilizzano gli stessi criteri con cui si definisce la graduatoria (punteggio e importo); quindi l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto finanziabile che ha il punteggio più basso o l'importo maggiore rispetto all'ultimo interamente finanziabile. Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale. In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, se restano validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Inoltre Per le sottomisure 3.2 e 16.4, nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

In questi casi, l'importo complessivo dei contributi che il beneficiario può ricevere non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in "de minimis".

8. Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno che si applica al presente bando multimisura è la seguente:

Sottomisura/tipo operazione	Intensità del sostegno
3.2	70%
4.3.2	100%
4.4.1	100%
5.1 ⁹	100%
8.3	100%
8.5	100%
16.4	70%

Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e quando previsto nelle specifiche di sottomisura/tipo di operazione, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 (operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 61 non supera 1.000.000 €) e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 (operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 €).

9. Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi delle sottomisure/tipi di operazioni inseriti nel presente Bando multimisura non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

10. Durata e termini di realizzazione del progetto

10.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

In analogia a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 ai fini del presente bando sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali (di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili" e all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013), effettuate nei 24 mesi prima

⁹ L'intensità del sostegno è pari al 100% perché nell'ambito della Strategia oggetto del presente atto, i beneficiari della sottomisura 5.1 sono solo soggetti pubblici

della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Per la sottomisura 16.4, le voci di spesa indicate come "*Spese generali*" non rientrano tra quelle definite ai sensi dell'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quindi anche per queste l'ammissibilità decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto, tranne che per i costi di costituzione del partenariato del progetto che possono decorrere a partire dalla pubblicazione del presente bando sul BURT.

Si intende per "*avvio dei lavori del progetto o dell'attività*" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "*Comunicazione di inizio lavori*", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data stipula o la data di acquisto.

10.2 Termine finale

I progetti riferiti alle domande di aiuto presentate dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato, in base alle specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "*Proroga dei termini*" del documento Disposizioni Comune, e comunque entro il 31 marzo 2023.

Nel caso della sottomisura 3.2 il termine suddetto non può essere comunque superiore **a 18 mesi** dalla data di sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione del contributo da parte del Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI) o suo delegato.

11. Modalità e termini di presentazione della domanda

11.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

¹⁰ Le domande di aiuto devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it e le modalità previste al momento della presentazione delle domande.

11.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 15 settembre ed **entro le ore 13.00 del 30 novembre 2020¹¹**.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "*Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*" del documento Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Per il tipo di operazione 4.3.2 il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per la stessa UTE/UPS posseduta, se riferite a progetti differenti per localizzazione e tracciato. Per le sottomisure 8.3, 8.5, il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per la stessa UTE/UPS posseduta, se sono riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti.

In ogni caso, un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima. Sono invece valide tutte le domande riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti.

Per le sottomisure 3.2 e 16.4 è ammessa la presentazione, sul presente bando, di un'unica domanda di aiuto per beneficiario. Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Per la sottomisura 5.1 e per il tipo di operazione 4.4.1¹² è ammessa la presentazione, sul presente bando, di un'unica domanda di aiuto per UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

¹⁰ Primo capoverso eliminato con decreto dirigenziale n. 21564 del 29-12-2020

¹¹ Termine modificato con decreto dirigenziale n. 16828 del 20-10-2020.

¹² Integrazione inserita con decreto dirigenziale n. 18230 del 10-11-2020.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

11.3 Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Oltre a quanto previsto nel presente paragrafo, alla domanda di aiuto deve essere allegata anche la documentazione eventualmente prevista dalle norme specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione attivabili ai sensi del presente bando multimisura.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarate, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc...).

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa.

Alle domande deve essere sempre allegata una relazione nella quale deve essere chiaramente indicato come il progetto presentato concorre al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'area e l'impegno a realizzare l'intervento così come approvato e oggetto del Contratto di assegnazione, fatte salve le modifiche approvate sia dell'Ente capofila che dall'UCI al fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi.

Per tutte le sottomisure/tipi di operazione, alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- a) **copia del "Parere di conformità"**, rilasciato dal soggetto Capofila individuato nell'A.P.Q di cui al precedente paragrafo *"Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area"*, attestante la rispondenza del progetto alla Strategie d'Area *"Garfagnana - Lunigiana"* o copia della richiesta di parere presentata al soggetto Capofila;
- b) **quando pertinente, copia dei preventivi** di spesa o altro documento a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Tale documentazione deve riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datata e firmata dal fornitore. I preventivi di spesa o altro documento, consegnati, devono anche essere compilati obbligatoriamente con termine di validità e firme leggibili; inoltre devono riportare in dettaglio la ripartizione dei costi per ciascuna voce, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto.

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare la esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

11.4 Impegni generali del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo *"Modalità e termini di presentazione della domanda"*, oltre quanto previsto dalle norme specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione attivabili ai sensi del presente bando multimisura e dalle deroghe contenute nelle Disposizioni comuni, il richiedente si impegna a:

1. impegnarsi a presentare il *"Parere di conformità"*, rilasciato dal soggetto Capofila individuato nell'A.P.Q e di cui al precedente paragrafo *"Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono*

all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area al momento della richiesta da parte dell'UCI e comunque prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo, se non già allegato al momento della presentazione della domanda di aiuto;

2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento Disposizioni Comuni;
3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni comuni;
4. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento "Disposizioni Comuni";
5. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni;
6. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
7. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
8. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
9. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento Disposizioni Comuni;
10. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali adattamenti tecnici;
11. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
12. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
13. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
14. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
15. produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento Disposizioni Comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
16. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" del documento Disposizioni Comuni;
17. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
18. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento Disposizioni Comuni;

19. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
20. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
21. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
22. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
23. comunicare preventivamente all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
24. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
25. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
26. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella Disposizioni Comuni, nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
27. confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
28. a sottoscrivere il Contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
29. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
30. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
31. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento Disposizioni Comuni;
32. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati al precedente punto 2), oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

12. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

12.1 Criteri di selezione/valutazione: elementi generali

Le domande di aiuto sono inserite nella specifica graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità delle sottomisure/tipi di operazione a cui fanno riferimento. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di quello minimo stabilito per le singole sottomisure/tipi di operazione saranno escluse dall'aiuto.

Le norme specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione definiscono le modalità e i tempi di verifica del possesso dei vari criteri di selezione.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di quello minimo previsto si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

12.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" delle Disposizioni Comuni, procede all'approvazione della graduatoria, una per ognuna delle sottomisure/tipo di operazione attivate ai sensi del presente bando in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "*Fascicolo Aziendale elettronico*".

Tutte le graduatorie delle sottomisure o dei tipi di operazione attivati con il presente bando sono approvate con un unico atto di ARTEA.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti nelle domande di aiuto relative alle singole sottomisure/tipi di operazioni previste dal presente bando.

Ogni graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione delle singole sottomisure/tipi di operazioni previste e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva le graduatorie deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione delle graduatorie e le graduatorie allegate saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione delle graduatorie non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

12.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste possono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria, solo se previsto da specifico atto della Giunta Regionale.

Artea procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalle singole sottomisure/tipi di operazione, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e delle priorità delle singole sottomisure/tipi di operazione.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

12.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento Disposizioni Comuni.

12.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" delle Disposizioni Comuni.

12.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni Comuni.

13. Realizzazione e modifica dei progetti

13.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- la clausola di sospensione dei pagamenti prevista dalla Decisione della G.R.T. n. 4 del 25-10-2016;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;

- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative, da applicarsi in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni Comuni.

13.2 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

13.3 Modifica del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

Non sono possibili sostituzioni del beneficiario nel caso della sottomisura 16.4 fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo "Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.4" in merito alle modifiche dei singoli componenti dell'aggregazione.

14. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili – specifiche di sottomisura/tipo di operazione

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che, oltre a quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" e nella scheda delle singole sottomisura o tipi di operazione) e nel presente bando (nei precedenti paragrafi da 1 a 13) soddisfano anche quanto segue, pena la non ammissibilità o le riduzioni o la revoca dell'aiuto previste dalle Disposizioni comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative.

14.1 Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"

14.1.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 3.2

La sottomisura 3.2. "*Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*" di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è volta a sostenere le associazioni di agricoltori che, all'interno del mercato dell'Unione europea, svolgono attività di informazione e promozione, contribuendo ad accrescere lo sviluppo sui mercati della conoscenza delle produzioni DOP e IGP, dei vini DOC, DOCG e IGT, del BIO e dell'Agriqualità, e delle rispettive discipline produttive riportate nel successivo paragrafo "*Ambiti e settori di intervento*" del presente documento.

L'attività di informazione e di promozione dei prodotti di qualità favorisce una maggiore conoscenza delle loro specifiche caratteristiche, dei processi produttivi lungo l'intera filiera della qualità, del legame territoriale nel caso delle denominazioni di origine, dei vincoli e dei costi che i produttori devono sostenere, della complessa organizzazione realizzata per garantire ai consumatori il livello qualitativo richiesto dalla specifica normativa di riferimento.

Il miglioramento del posizionamento sui mercati comporta il miglioramento della competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e innescando positive ricadute di sviluppo più ampie dei territori rurali interessati da tali di produzione di qualità, in quanto attrattivi di flussi turistici attenti al contesto delle produzioni di qualità.

Le attività di promozione e di informazione svolte per le produzioni di qualità hanno come finalità anche quella di rafforzare la partecipazione degli operatori alle filiere, sviluppando modalità di comunicazione unitarie rispetto al prodotto ed al marchio che lo contraddistingue, permettendo in tal modo la realizzazione di campagne che sarebbero poco accessibili a piccole o medie realtà imprenditoriali.

Lo sviluppo di attività di promozione e informazione dal livello regionale, passando dal nazionale fino al livello europeo, permetterà di incrementare la conoscenza dei segni della qualità ancora poco affermati tra i consumatori europei oltre che valorizzare le politiche di sviluppo rurale.

Gli aiuti di cui al presente tipo di operazione sono coerenti con le norme unionali e in particolare ai sensi della D.G.R. n. 1444 del 25/11/2019 "*Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Sottomisura 3.2 "Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno": approvazione delle disposizioni specifiche per l'attivazione bando per l'annualità 2019.*" (di seguito "*Disposizioni specifiche della sottomisura 3.2*").

14.1.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 3.2

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare dell'aiuto le associazioni di produttori, iscritte alla Camera di Commercio, che partecipano attivamente ad uno o più dei sistemi di qualità alimentare di cui al successivo paragrafo "*Ambiti e settori di intervento*", la cui area di produzione ricade tutta o in parte in Toscana.

L'aiuto è riservato ai seguenti soggetti richiedenti che presentano istanza per le attività previste dai rispettivi regimi di qualità:

1. **consorzio di tutela**, rappresentativo di un prodotto registrato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della Legge n. 128/1998 come sostituito dall'articolo 14 della Legge 526/1999; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;

2. **consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 61/2010 per i vini tutelati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
3. in alternativa ai soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2, forme giuridiche stabili di **produttori associati**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, rappresentative di un prodotto registrato ai sensi dei Regolamenti sopra indicati, che riunisce la maggioranza degli operatori della stessa denominazione registrata; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associi almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
4. forme giuridiche stabili di **produttori associati**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, con almeno 10 operatori iscritti nello "*Elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (l.154/2016 art.7 comma 4)*";
5. forme giuridiche stabili di **produttori associati**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, con almeno 1 concessionario del marchio Agriqualità e almeno 10 operatori in possesso dei requisiti di cui al D.P.G.R. n. 47/R del 2/09/2004 con sede operativa in Toscana;
6. **aggregazioni** di consorzi, di imprese e di forme associative, di cui ai punti precedenti 1, 2, 3, 4 e 5, costituite nel rispetto della normativa nazionale, con esclusione di ATI, ATS e Reti-contratto e altre forme aggregative temporanee.

Gli iscritti a tutte le forme associative di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono possedere i requisiti per i sistemi di qualità per i quali sono presentate le domande di aiuto.

14.1.3 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 3.2

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, il sostegno alle domande di aiuto relative all'attività di informazione e promozione è concesso secondo le limitazioni di seguito riportate:

- a) il sostegno è concesso esclusivamente per le attività di informazione e promozione sul mercato interno dell'Unione europea;
- b) non sono ammissibili a finanziamento le attività promozionali riguardanti marchi commerciali (prodotti e marchi) nonché le attività e le azioni a favore di specifiche imprese;
- c) sono ammissibili le tipologie di azioni volte ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità di cui ai sistemi elencati al successivo paragrafo 3.2.3; inoltre, le azioni sovvenzionabili devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: metodi specifici di produzione, qualità del prodotto, elevato grado di benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;
- d) le azioni ammissibili non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in funzione della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti agricoli ed alimentari che rientrano nei sistemi di qualità istituiti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP) e dal Titolo II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (DOCG, DOC, IGT).

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

14.1.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 3.2

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per della sottomisura 3.2.

14.1.5 Interventi finanziabili della sottomisura 3.2

Gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 3.2 del PSR, purché compresi nella scheda intervento E1.4 "*Produzioni locali e comunità del cibo*" della Strategia d'area.

Sono ammessi investimenti finalizzati all'informazione e promozione esclusivamente riguardanti prodotti rientranti

in un regime di qualità di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento".

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di intervento che per caratteristiche e finalità sono da considerarsi investimenti immateriali:

- A. Organizzazione e partecipazione a fiere di settore;
- B. Attività informativa e di comunicazione;
- C. Attività di comunicazione presso punti vendita al dettaglio (GDO, discount, ecc.);
- D. Attività di promozione a carattere pubblicitario attraverso i canali della comunicazione;
- E. Spese generali, elencate al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni comuni, ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati di cui alle precedenti lettere A, B, C, e D. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente alle ricerche e le analisi di mercato collegate all'investimento.

Per le tipologie di intervento sopra riportate, comprese da A) a D), sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. quota di iscrizione, affitto e allestimento di spazi espositivi;
2. progettazione e organizzazione di manifestazioni fieristiche, eventi promozionali (anche online), punti vendita;
3. compenso e rimborso spese per relatore e/o esperto del prodotto oggetto di promozione:
 - a) compenso (escluse spese di vitto e di alloggio), fino ad un massimo 500 euro al giorno a persona, per evento;
 - b) spese di vitto e di alloggio, fino ad un massimo di 250 euro al giorno a persona, per evento;
 - c) spese viaggio con mezzo proprio: è riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tabelle ACI con riferimento al modello "FIAT Punto 1,2 - 69 CV benzina" (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);
 - d) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;
4. rimborso spese per incoming di giornalisti, buyer, a persona per evento:
 - a) vitto e alloggio fino ad un massimo di 250 euro complessivo al giorno;
 - b) spese viaggio con mezzo proprio: è riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tabelle ACI con riferimento al modello "FIAT Punto 1,2 - 69 CV benzina" (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);
 - c) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;
5. servizio di assistenza congressuale per fiere ed eventi promozionali;
6. noleggio attrezzature didattiche, informatiche e dimostrative;
7. costi di trasporto dei prodotti e dei materiali per fiere, eventi promozionali, anche – nel caso di eventi promozionali online – presso le sedi di buyer e/o giornalisti;
8. servizi di interpretariato e di traduzione testi;
9. progettazione e organizzazione di campagne promozionali ed informative, compresi i costi per ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
10. progettazione e realizzazione di materiale informativo e di comunicazione, su qualsiasi supporto (brochure, cartellonistica, affissioni, ecc.);
11. realizzazione di gadget e oggettistica;
12. progettazione e realizzazione di comunicati stampa e radiofonici, video, compreso acquisizione diritti fotografici;
13. acquisto di spazi pubblicitari su canali di comunicazione (pagine pubblicitarie su quotidiani e riviste specializzate di settore anche online, spot radiofonici, spot televisivi);
14. ricerca e selezione di buyer.

14.1.6 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 3.2

I criteri di selezione sono riferiti ai sistemi di qualità per i quali i soggetti richiedenti presentano domanda di aiuto nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 3.2".

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità. Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo alla sottomisura 3.2 dovrà conseguire il punteggio minimo totale di 15 punti, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla tabella sottostante; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

Principio	Criterio	Punti
1. Tipologia delle certificazioni di qualità	a) DOP e IGP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012;	18
	b) Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007;	16
	c) DOC, DOCG e IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013	8
	d) "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	8
2. Data di introduzione / riconoscimento dei sistemi di qualità	a) Iscrizione di una denominazione geografica (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (CE) n. 1308/2013) dal 1/01/2014 fino alla presentazione della domanda di aiuto	3
	b) Iscrizione di una denominazione geografica (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (CE) n. 1308/2007) dal 1/01/2010 fino al 31/12/2013	2
3. Qualità e innovatività del progetto	a) Presentazione di tutte le tipologie di interventi dalla lettera A alla lettera D del precedente paragrafo che si svolgono almeno su due tra le seguenti aree: toscana, nazionale, europea	5
	b) Presentazione di almeno due tipologie di interventi dalla lettera A alla lettera D del precedente paragrafo che si svolgono su almeno due tra le seguenti aree: toscana, nazionale, europea	3
4. Qualità e rilevanza del partenariato	a) Consorzio di tutela riconosciuto (ai sensi della L. 128/1998 o dal D.lgs. 8/04/2010, n. 61) oppure Aggregazione di imprese contenente almeno un consorzio di tutela riconosciuto di cui sopra	8
	b) Aggregazione di imprese, a qualsiasi titolo associate, che rappresenta la maggioranza dei produttori di un regime di qualità (Regolamento (UE) n. 1151/2012, denominazioni del vino ai sensi Regolamento (UE) n. 1308/2013) o almeno 30 imprese che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007, o almeno 40 imprese di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99;	5
	c) Aggregazione di imprese, superiori a 20, a qualsiasi titolo associate, che promuovono più di un prodotto appartenente ad uno o più sistemi di qualità ammessi all'aiuto	2
TOTALE		66

Per l'attribuzione del punteggio valgono le seguenti indicazioni:

- Principio 1:
 - per tutte le lettere: il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di 50 punti;
 - per le lettere a) e c): il punteggio relativo ai sistemi di qualità inseriti nella stessa lettera non è cumulabile; fanno eccezione le aggregazioni, di cui al punto 6 del precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 3.2", per le quali l'attribuzione del punteggio è effettuata con riferimento alle certificazioni possedute dai singoli aderenti ed è attribuibile una sola volta per ciascun aderente;
 - per tutte le lettere: il punteggio è attribuito solo nel caso in cui tutti i produttori associati aderiscano ai sistemi di qualità indicati.

- Principio 2: il punteggio relativo a ciascun criterio è attribuibile una sola volta per beneficiario.
- Principio 3: i punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.
- Principio 4: i punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili.

Preferenze in caso di parità di punteggio: minor importo di contributo richiesto in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti alla ricezione della domanda di aiuto e di pagamento.

Il beneficiario, quando costituito da più operatori in forma associativa, ad eccezione dei consorzi a cui è stato riconosciuto l'erga-omnes, per ciascun aderente deve dimostrare l'iscrizione all'organismo di controllo preposto.

14.1.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 3.2

14.1.7.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 3.2

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno, devono ricadere all'interno del territorio dell'Unione Europea e devono essere riferiti a prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dal territorio della Strategia d'area.

14.1.7.2 Ambiti e settori di intervento

L'aiuto è concesso esclusivamente alle attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità istituiti a norma delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari. L'elenco dei prodotti è consultabile all'indirizzo:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3338>
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2); L'elenco dei prodotti è consultabile all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>
- Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", marchio Agriqualità.

14.1.7.3 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi, come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione del PSR.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non ha richiesto, per una stessa voce di spesa, un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente, sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

14.1.7.4 Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario

La sottomisura prevede il finanziamento di attività di comunicazione da realizzare attraverso materiale divulgativo. Tale materiale divulgativo deve essere sottoposto ad una valutazione ex ante che consiste nella verifica della conformità del materiale informativo e promozionale agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014/2020 (2014/C 204/01) e al Regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare, la conformità

deve essere valutata con riferimento agli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.3.2 dei sopra citati orientamenti.

Il materiale promo-pubblicitario, da sottoporre alla valutazione ex ante, deve essere presentato all'ufficio competente per l'istruttoria almeno 10 giorni lavorativi prima dell'evento o della sua utilizzazione.

Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano anche nel caso di eventi promozionali online. L'applicazione delle suddette disposizioni, su quanto effettivamente realizzato, deve essere verificata prima del pagamento a saldo.

14.1.8 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 3.2

Per gli investimenti della sottomisura 3.2 valgono anche le seguenti limitazioni specifiche:

1. sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
2. in caso di aggregazioni di cui al punto 6 del precedente paragrafo 2.1, gli interventi oggetto di finanziamento devono essere riferiti a tutti i regimi di qualità oggetto dell'aggregazione;
3. i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto di eventuali entrate generate dal progetto nel corso della realizzazione degli interventi ammessi (al netto dei costi sostenuti), come la vendita al pubblico di biglietti di ingresso, di degustazioni di prodotti, di gadget o altro introito comunque riferibile al beneficiario, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

14.1.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 3.2

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "*Interventi/spese non ammissibili: generali*" per la sottomisura 3.2 non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

1. attività promozionali riferite a marchi commerciali e a specifiche imprese;
2. acquisto di materiale di consumo, anche "usa e getta", e di cancelleria;
3. vitto, alloggio e viaggio, ad eccezione di quanto previsto al punto 11 del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili";
4. costi di listing-fee e di inserimento nella GDO, che non sono considerati attività promozionale, anche i costi fatturati da imprese della distribuzione organizzata nel settore alimentare;
5. spese relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari del soggetto beneficiario;
6. spese relative all'acquisto (compreso il leasing) di attrezzature, anche informatiche, di programmi informatici e di beni strumentali durevoli, ad eccezione di quanto indicato al punto 9 del paragrafo "Interventi finanziabili";
7. spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla ordinaria commercializzazione del prodotto;
8. gadget, oggetti e materiale informativo sui quali non è possibile inserire i loghi grafici obbligatori;
9. spese per materiale pubblicitario non sottoposto a valutazione ex-ante, ai sensi del paragrafo "*Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario*";
10. realizzazione di siti web; promozione effettuata su siti web, su social network e su community non riferibili a quotidiani o riviste specializzate di settore;
11. spese per sponsorizzazioni;
12. spese per tasse di affissione;
13. spese per affitto e locazioni immobili, ad eccezione di quelle ammesse al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili della sottomisura 3.2*".

Sono comunque considerati costi non ammissibili tutte quelle tipologie di costo che non rientrano nelle fattispecie disciplinate all'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, nelle "*Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020*" emanate dal MIPAAF, e nelle Disposizioni comuni di cui al paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*".

14.1.10 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 3.2

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, sono previsti i seguenti ulteriori impegni specifici del beneficiario:

- a) comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze sopraggiunte un'attività debba essere rimodulata per tempi e risorse finanziarie, annullata o esplicita in altra area nella consapevolezza che le modifiche possono dar luogo ad una rivalutazione in sede di rendicontazione dei punteggi attribuiti in sede di formulazione della graduatoria;
- b) presentare, con la domanda di pagamento a saldo, la documentazione relativa al materiale promozionale pubblicitario, autorizzato dall'Ufficio competente per l'istruttoria con la valutazione ex ante, effettivamente realizzato

14.1.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 3.2

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto della sottomisura 3.2 deve contenere:

- A) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:
 1. descrizione della situazione attuale del beneficiario (operatori della filiera di qualità, operatori associati al beneficiario, ecc.) e della situazione prevista al termine degli interventi programmati;
 2. descrizione della situazione promozionale informativa del prodotto di cui si propone l'attività, al momento della presentazione della domanda;
 3. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere (mercati su cui è presente il prodotto e quelli sui quali si vuole agire, imprese presenti nei mercati oggetto dell'intervento, stima dei volumi di prodotto sui mercati negli ultimi tre anni – compatibilmente con la eventuale data di riconoscimento del prodotto quando denominazione di origine – in cui si prevede l'attività, analisi del livello di conoscenza sui mercati del prodotto/sistema di certificazione per il quale si presenta istanza di aiuto, target da raggiungere, indicatori di verifica degli obiettivi programmati, indicatori di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, indicatori degli effetti rispetto all'attività proposta, ecc.);
 4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti e calendario delle attività;
 5. motivazione, in caso di acquisto di beni o servizi, della scelta del preventivo, tra quelli presentati, ritenuto più vantaggioso in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi così come richiesto dalle Disposizioni comuni;
 6. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento della conoscenza e dell'informazione in merito ai sistemi di qualità oggetto dell'intervento;
 7. tabella di riepilogo delle attività con i singoli interventi;
 8. ove necessario, stima dell'entrate generate dal progetto, al netto dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

14.2 Tipo di operazione 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"

14.2.1 Finalità e obiettivi del tipo di operazione 4.3.2

L'operazione 4.3.2. "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali" è volta a incentivare investimenti in infrastrutture finalizzate a migliorare e potenziare l'accesso ai terreni, a servizio delle unità produttive agricole e forestali e per permettere lo svolgimento delle attività colturali. Tali interventi sono essenziali per permettere e favorire lo sviluppo economico di questi settori, incidono notevolmente sulle prestazioni economiche delle aziende, migliorano le condizioni di vita e di lavoro degli operatori, favoriscono il contenimento dei consumi energetici e in generale garantiscono la gestione attiva di detti terreni ed il miglioramento della competitività dei sistemi produttivi, prioritariamente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Le seguenti disposizioni sono state elaborate in coerenza con lo specifico regime di aiuti ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L. 193 del 1° luglio 2014.

La notifica di esenzione è stata presentata dal Dirigente del Settore referente per il tipo di operazione 4.3.2 ai servizi della Commissione tramite l'applicazione web State Aid Notification Interactive (SANI), necessaria ad attivare il regime di aiuti ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 e registrata dalla Commissione in data 4/11/2016 con codice SA.46758.

Gli aiuti di cui al presente tipo di operazione sono coerenti con le norme unionali e in particolare ai sensi della D.G.R. n.15 del 07-01-2019 "*Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana. Disposizioni per l'attivazione del bando operazione 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali. Annualità 2019"* (di seguito "*Disposizioni specifiche del tipo di operazione 4.3.2*").

14.2.2 Richiedenti/Beneficiari del tipo di operazione 4.3.2

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi del tipo di operazione 4.3.2. i soggetti pubblici per la realizzazione di strade di libero accesso aperte al pubblico, al servizio di una moltitudine di utenti.

14.2.3 Condizioni di accesso specifiche del tipo di operazione 4.3.2

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per il tipo di operazione 4.3.2.

14.2.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto –tipo di operazione 4.3.2

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per il tipo di operazione 4.3.2.

14.2.5 Interventi finanziabili del tipo di operazione 4.3.2

Gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda dell'operazione 4.3.2 del PSR, purché compresi nelle schede intervento E1.1 "*Salvaguardia del paesaggio, accesso alla terra e recupero aree a pascolo*" e E1.2 "*Il bosco tra economia e innovazione*" della Strategia d'area.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 40 comma 5 lettera a) del Reg (UE) 702/2014.

L'operazione è finalizzata a rispondere a specifici fabbisogni di sviluppo e ammodernamento mediante il sostegno previsto per le seguenti tipologie di intervento:

- a) realizzazione, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento (realizzazione di opere di regimazione delle acque, tombini, cunette e tubazioni di attraversamento, guadi, ponti in legno, rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, realizzazione di muri di sostegno delle scarpate, adeguamenti rettifiche e allargamento dei tracciati) della rete viaria agro-silvopastorale di ogni ordine e grado, necessaria all'accesso e coltivazione dei fondi agricoli e forestali, e di altre strutture forestali, purché di libero accesso;
- b) spese generali, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera a). Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento). Essendo il beneficiario un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta. Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "*Spese generali*" delle Disposizioni Comuni;
- c) acquisizione di programmi informatici.

Gli interventi interesseranno i seguenti investimenti:

- viabilità per l'accesso alle superfici agro-forestali e di collegamento con la viabilità pubblica asfaltata;
- viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva delle superfici forestali;
- realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi.

Sono ammessi a contributo solo interventi riguardanti viabilità a fondo naturale o migliorato (non sono ammissibili strade asfaltate).

14.2.6 Criteri di selezione/valutazione del tipo di operazione 4.3.2

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo al tipo di operazione 4.3.2 dovrà conseguire il punteggio minimo totale di **5 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla successiva tabella "Criteri di selezione tipo di operazione 4.3.2"; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Territorio	L'UTE/UTS/UTF interessata dagli investimenti ricade prevalentemente (> 50%) in una delle seguenti aree :	
	a) in funzione del grado di ruralità:	
	a.1) zone D	10
	a.2) zone C	5
	a.3) zone B	2
	b) zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	18
	c) per le infrastrutture forestali, di cui alla lettera ii) della scheda PSR, zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	7
	I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili, ma lo sono con c). I punteggi di cui alle lettere a.1), a.2), a.3) non sono tra loro cumulabili.	
II. Tipologie di investimento	Gli interventi inseriti in domanda riguardano totalmente una delle seguenti tipologie:	
	a) viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva delle superfici forestali;	15
	b) viabilità per l'accesso alle superfici agro-forestali (strade poderali, strade forestali, piste forestali carrabili) e di collegamento con la viabilità pubblica asfaltata	10
	I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili.	

Totale	40
---------------	-----------

Tabella: Criteri di selezione tipo di operazione 4.3.2

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di contributo richiesto; in subordine con il numero di protocollo più basso.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Le priorità indicate al macrocriterio I lettere a), b) e c) possono essere dichiarate solo se il tracciato dell'intervento ricade per più del 50% nella zona corrispondente.

Il termine "totalmente" indicato al macrocriterio II lettere a) e b) è riferito ad un tracciato ricadente completamente in una delle tipologie individuate.

La gestione attiva delle superfici forestali richiamata nei macrocriteri I e II deve essere dimostrata con l'esistenza di piani di gestione forestali che interessano l'area e/o l'interesse esplicito dei proprietari dei boschi, mediante richiesta di tagli presentati ed autorizzati o comunque realizzabili.

In riferimento al macrocriterio II lettera b), anche se l'intervento interessa diramazioni, deve essere dimostrato che è necessario per collegare le superfici agroforestali alla viabilità pubblica asfaltata.

14.2.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi del tipo di operazione 4.3.2

14.2.7.1 Localizzazione specifica degli investimenti del tipo di operazione 4.3.2

Possono essere ammessi al sostegno gli investimenti che rispondono a quanto indicato nella descrizione dei singoli interventi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili del tipo di operazione 4.3.2" e nel precedente paragrafo "Localizzazione generale degli interventi".

14.2.7.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità del tipo di operazione 4.3.2

Per poter essere ammessi al sostegno e/o essere ammessi al pagamento dell'aiuto, oltre a quanto previsto nella scheda di misura approvata, i richiedenti o gli interventi finanziati devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. le strade oggetto degli investimenti sono aperte al pubblico gratuitamente e contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste;
2. le strade oggetto degli investimenti riguardano viabilità a fondo naturale o comunque non asfaltata;
3. le strade oggetto degli investimenti riguardino interventi a carico di viabilità collegata prevalentemente all'uso agricolo o forestale; ne deriva che il tracciato deve attraversare più del 50% di terreni ad uso agricolo o forestale;
4. non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" e quindi sono ammissibili:
 - gli "adeguamenti funzionali" o i "miglioramenti" intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarico del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità);
5. gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

14.2.8 Interventi/spese non ammissibili del tipo di operazione 4.3.2

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "Interventi/spese non ammissibili: generali" per il tipo di operazione 4.3.2. non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

- interventi a carico di viabilità non collegata prevalentemente all'uso agricolo o forestale;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti al paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni comuni e diversi da quanto riportato al precedente paragrafo.

14.2.9 Impegni specifici del beneficiario del tipo di operazione 4.3.2

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, sono previsti i seguenti ulteriori impegni specifici del beneficiario:

- sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente;
- riguardano viabilità il cui tracciato attraversa per più del 50% terreni ad uso agricolo o forestale; la dimostrazione dell'uso agricolo/forestale dovrà essere contenuta nella relazione inserita nella presente domanda, corredata da apposita documentazione cartografica e fotografica, anche aerea;
- riguardano viabilità di libero e gratuito accesso, aperta al pubblico.

14.2.10 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto del tipo di operazione 4.3.2

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto del tipo di operazione 4.3.2 deve contenere:

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

- caratteristiche ecologiche e stazionali dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
- previsione dei tempi di attuazione degli investimenti;
- nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi, fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;
- quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
- nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
- in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.

b) progetto tecnico dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale; nel caso di lavori in economia eseguiti da Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, si rimanda a quanto disposto al par. "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle Disposizioni Comuni.

14.3 Tipo di operazione 4.4.1 "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità"

14.3.1 Finalità e obiettivi del tipo di operazione 4.4.1

Attraverso il tipo di operazione 4.4.1. "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità" sono concessi contributi in conto capitale per realizzare interventi di riqualificazione del paesaggio, in particolare attraverso la ricostituzione di aree verdi o aree umide, anche con funzione di corridoi ecologici di connessione di aree ad elevato pregio naturalistico, attraverso le quali contribuire al ripristino e al miglioramento della biodiversità degli ambienti rurali.

Il tipo di operazione è finalizzato a rendere compatibile in particolar modo nelle aree protette e negli ecosistemi naturali o rinaturalizzati lo sviluppo della fauna selvatica con le attività produttive che si sviluppano in queste aree, anche attraverso la realizzazione di specifici elementi di protezione, al fine di contenere i danni alle colture e la crescente pressione dei predatori sugli allevamenti condotti con sistemi estensivi o semi-estensivi.

Inoltre è finalizzato alla tutela dei territori rurali da fenomeni di erosione e di dissesto geologico, attraverso la salvaguardia delle sistemazioni idraulico-agrarie che garantiscono la stabilità dei versanti, il rallentamento dei tempi di corrivazione e la protezione dei suoli agrari da fenomeni di erosione, nel rispetto degli equilibri ecologici degli ambienti rurali e del ruolo ambientale che le aree umide possono svolgere all'interno degli agro-ecosistemi produttivi.

Il tipo di operazione 4.4.1 sostiene interventi non produttivi cioè finalizzati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.

Gli aiuti di cui al presente tipo di operazione sono coerenti con le norme unionali e in particolare ai sensi della D.G.R. n. 1111 del 8/10/2018 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.4.1 - Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità - annualità 2018".

14.3.2 Richiedenti/Beneficiari del tipo di operazione 4.4.1

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi del tipo di operazione 4.4.1. i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli e associati;
- Gestori di terreni agricoli, singoli o associati;
- Enti pubblici anche a carattere economico, altri soggetti/enti di diritto privato e pubblico, singoli o associati.

14.3.3 Condizioni di accesso specifiche del tipo di operazione 4.4.1

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, sono previste le seguenti ulteriori condizioni di accesso specifiche per il tipo di operazione 4.4.1:

- il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 11145 del 28/10/2016 e smi);
- l'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM;
- le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva che non rispettano quanto descritto nei capoversi precedenti sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

14.3.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto –tipo di operazione 4.4.1

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per il tipo di operazione 4.4.1.

14.3.5 Interventi finanziabili del tipo di operazione 4.4.1

Gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda dell'operazione 4.4.1 del PSR, purché compresi nella scheda intervento E1.1 "Salvaguardia del paesaggio, accesso alla terra e recupero aree a pascolo".

Nello specifico l'operazione intende favorire:

- il ripristino di elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi, fontane, sentieri, muri di sostegno della viabilità, tabernacoli, con l'impiego di materiali e tecniche tradizionali locali;
- la realizzazione di recinzioni e altre attrezzature per rendere compatibile, in particolar modo nelle aree protette e negli ecosistemi naturali o rinaturalizzati, l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica (in particolare di quella a rischio di estinzione, come il lupo, ma anche di altre specie come gli ungulati);
- la realizzazione o il ripristino di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti che comprendono interventi di ripulitura del terreno, scavo, realizzazione del piano di fondazione, risagomatura del terreno, realizzazione di muri di sostegno costituito da elementi litici reperiti preferibilmente in loco;
- la realizzazione o il ripristino di opere (fossi acquai, fosse livellari, acquidocci, scoline di guardia) per la regimazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali che comprendono l'esecuzione di interventi di ripulitura del terreno, scavo, affossatura e risagomatura del terreno;
- spese generali, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui ai precedenti punti. Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento). Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta. Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni Comuni.

14.3.6 Criteri di selezione/valutazione del tipo di operazione 4.4.1

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo al tipo di operazione 4.4.1 dovrà conseguire il punteggio minimo totale di **10 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla successiva tabella "Criteri di selezione tipo di operazione 4.4.1"; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

Principio	Criterio	Punti
Territoriale	A1) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (> 50%) in Zone montane (ex art. 32 del reg. UE 1305/2013 comma 1. lett. a)	8
	A2) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (> 50%) in Zone soggette ad altri vincoli specifici (ex art. 32 del reg. UE 1305/2013 comma 1 lett. b) e c)	5
	B1) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (> 50%) in Zone Natura 2000: SIR, SIC, ZSC, ZPS	7

	B2) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (> 50%) in aree Parchi (Fuori Natura 2000)	4
	C1) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (> 50%) in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	3
	D) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (> 50%) in aree con vincolo paesaggistico art. 136 Dlgs 42/2004	6
I punteggi dei criteri territoriali di cui ai punti A, B, C e D sono cumulabili fra di loro. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui alle lettere A1 e A2 e alle lettere B1 e B2.		
Vantaggio ambientale	<i>Gli interventi riguardano totalmente una delle seguenti tipologie</i>	
	a) Realizzazione o ripristino di siepi/elementi tipici del paesaggio/zone umide per biodiversità	8
	b) Realizzazione o ripristino di muretti a secco/opere per la regimazione acque	14
	c) Investimenti per la difesa da lupi e fauna selvatica	16
I punteggi dei criteri del vantaggio ambientale di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili fra loro.		
I punteggi relativi ai criteri territoriali sono cumulabili con quelli del vantaggio ambientale.		
Totale		40

Tabella: Criteri di selezione tipo di operazione 4.4.1

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

14.3.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi del tipo di operazione 4.4.1

14.3.7.1 Localizzazione specifica degli investimenti del tipo di operazione 4.4.1

Possono essere ammessi al sostegno gli investimenti che rispondono a quanto indicato nella descrizione dei singoli interventi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili del tipo di operazione 4.4.1" e nel precedente paragrafo "Localizzazione generale degli interventi".

14.3.7.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti del tipo di operazione 4.4.1

Per poter essere ammessi al sostegno e/o essere ammessi al pagamento dell'aiuto, oltre a quanto previsto nella scheda di misura approvata, gli interventi finanziati devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere interventi non produttivi, ovvero che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola ma devono essere connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali.

14.3.8 Interventi/spese non ammissibili del tipo di operazione 4.4.1

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "Interventi/spese non ammissibili: generali" per il tipo di operazione 4.4.1. non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

1. investimenti forestali (tutti gli investimenti eseguiti all'interno del bosco o dell'area forestale o comunque a servizio del bosco).

14.3.9 Impegni specifici del beneficiario del tipo di operazione 4.4.1

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, non sono previsti ulteriori impegni specifici del beneficiario per il tipo di operazione 4.4.1.

14.3.10 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto del tipo di operazione 4.4.1

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto del tipo di operazione 4.4.1 deve contenere:

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione del progetto o dell'attività, contenente la motivazione dell'investimento non produttivo in relazione al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali e la dimostrazione che l'investimento non determina un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda;
2. caratteristiche agronomiche, ambientali e climatiche dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e relativa documentazione fotografica;
3. previsione dei tempi di attuazione degli investimenti;
4. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi, fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;
5. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
6. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
7. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.

Altra documentazione, ove pertinente:

b) progetto tecnico dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di lavori in economia eseguiti da Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, si rimanda a quanto disposto al par. 19.3.9 delle Disposizioni Comuni.

14.4 Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, nei precedenti paragrafi da 1 a 13, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 5.1 del PSR, ai sensi dell'articolo 18 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

14.4.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 5.1

La sottomisura 5.1 prevede un sostegno a copertura degli investimenti per migliorare la capacità delle aree agricole a resistere agli effetti delle calamità naturali, avversità atmosferiche ed altri eventi catastrofici (comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie) in modo da prevenire i danni al potenziale produttivo agricolo.

14.4.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 5.1

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 5.1 Unione dei Comuni, Consorzi di bonifica, a condizione che sia stato stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

14.4.3 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 5.1

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 5.1.

14.4.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 5.1

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per della sottomisura 5.1.

14.4.5 Interventi finanziabili della sottomisura 5.1

Gli investimenti ammissibili rientrano tra quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 5.1 del PSR, purché compresi nella scheda intervento D.1.1 "Custodi del territorio" della Strategia d'area.

Gli interventi di cui alle lettere A), C), D), della scheda della sottomisura 5.1 del PSR non sono attivati nel presente bando multimisura.

Sono invece ammissibili i seguenti interventi della scheda della sottomisura 5.1 del PSR:

B. Investimenti finalizzati alla salvaguardia dell'efficienza del reticolo idraulico (naturale e artificiale).

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti:

- nelle aree agricole interventi di miglioramento realizzati in alveo per il controllo dell'erosione, quali realizzazione di opere in alveo e sulle sponde, opere di consolidamento, ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso.

Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui al precedente punto. Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento).

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni Comuni.

Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti

Sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di opere temporanee e accessorie sotto elencate, se sono strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione e completamento di quanto previsto dai singoli

interventi elencati al precedente punto B) e quando non sono già espressamente previsti come specifiche voci dell'intervento finanziato, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali. A tal fine sono ammissibili i seguenti costi:

- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere o la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito;

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, qual ora non siano già stati eseguiti, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi, che in tal caso saranno da eseguirsi a carico del beneficiario.

14.4.6 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 5.1

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo alla sottomisura 8.5 dovrà conseguire il punteggio minimo totale pari ad almeno 5 **punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla successiva tabella "Criteri di selezione sottomisura 5.1"; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Territorio	L'UTE/UTS interessata dagli investimenti ricade prevalentemente (superficie condotta > del 50%) in una delle seguenti aree:	
	a) prevalentemente in una delle seguenti aree in funzione del grado di ruralità:	
	a.1) zone D	8
	a.2) zone C2	5
	a.3) zone C1	3
	a.4) zone B	1
	b) Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	15
I punteggi a e b sono tra loro cumulabili		
II. Tipologia beneficiario	Non pertinente	
III. Tipologia di investimento	Gli interventi previsti in domanda riguardano totalmente una delle seguenti tipologie:	
	a) non pertinente	
	b) investimenti finalizzati alla salvaguardia dell'efficienza del reticolo idraulico (naturale e artificiale)	3
	c) non pertinente	
Totale		26

Tabella: Criteri di selezione sottomisura 5.1¹³

¹³ Si fa presente che la Tabella "Criteri di selezione", per chiarezza espositiva, non riporta i Macro criteri riferiti agli interventi non attivati nel presente Bando multimisura.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

14.4.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 5.1

14.4.7.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 5.1

Possono essere ammessi al sostegno gli investimenti che rispondono a quanto indicato nella descrizione dei singoli interventi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 5.1" e nel precedente paragrafo "Localizzazione generale degli interventi".

14.4.7.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 5.1

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, e in particolar modo oltre a quanto di pertinente contenuto al paragrafo "Condizioni generali di ammissibilità degli interventi", per la sottomisura 5.1 valgono anche le seguenti limitazioni specifiche:

- gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle competenze specifiche individuate dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 693 del 04/08/2014 "L.R. 27/12/2012 n. 79 e L.R. 21/3/2000 n. 39 e s.m.i. Definizione delle competenze di Consorzi di bonifica, Unioni di Comuni ed Amministrazioni provinciali per l'attuazione di interventi di difesa del territorio";
- se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo) tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata, nei casi e con le modalità di cui al precedente paragrafo "Intensità del sostegno".

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;
- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

14.4.8 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 5.1

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione", per la sottomisura 5.1 non sono presenti ulteriori limitazioni alle spese ammissibili.

14.4.9 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 5.1

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, non sono previsti ulteriori impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 5.1.

14.4.10 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 5.1

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto della sottomisura 5.1 deve contenere:

- a) **Relazione**, firmata dal richiedente comprensiva di:
- descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali

delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;

- descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
- la stima delle entrate nette ricavabili dal materiale legnoso derivato dall'esecuzione dell'intervento o, dopo il loro completamento e limitatamente al periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni, dai beni oggetto di investimento;
- stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
- nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa e fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
- quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
- nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "*Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale*" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
- in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.

Altra documentazione, ove pertinente:

- b) **progetto tecnico** dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di lavori in economia eseguiti da Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, si rimanda a quanto disposto al paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" delle Disposizioni Comuni;
- c) nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" delle Disposizioni Comuni.

14.5 Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, nei precedenti paragrafi da 1 a 13, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 8.3 del PSR, ai sensi del articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013, e con quanto indicato nell'art. 34 del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 "*Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014.

14.5.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 8.3

La Sottomisura 8.3 prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione dalle calamità naturali (avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Gli aiuti di cui alla presente sottomisura sono coerenti con le norme unionali e in particolare ai sensi del Decreto Dirigenziale n 13316 del 17/08/2018 "*Attuazione del regime SA.51793 e modifica del regime n. Sa.43429(2015/XA) "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"* di cui alla

14.5.2 Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.3

Ai fini di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/2014 e s.m.i., i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste nel citato Regolamento e di quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018 "Attuazione del regime SA.51793 e modifica del regime n. Sa.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana".

Il presente regime di aiuti è entrato in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 9/08/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 e s.m.i., relativo al regime SA.51793 della Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - PSR 2014-2020" e termina il 31/12/2023.

La sottomisura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto nel paragrafo "Regime di aiuto" del Decreto Dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018.

14.5.3 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.3

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 8.3 le Unioni di Comuni e i Consorzi di bonifica.

14.5.4 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.3

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 8.3.

14.5.5 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 8.3

I beneficiari della sottomisura 8.3, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a quanto sopra stabilito e avente carattere generale devono anche:

1. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii., gli interventi devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo relativo ai costi di impianto. Ai fini della presente sottomisura:
 - sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
 - tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli interventi eseguiti Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
 - si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.

Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio di quegli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

14.5.6 Interventi finanziabili della sottomisura 8.3

Gli investimenti ammissibili rientrano tra quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.3 del PSR, purché compresi nella scheda intervento D1.1 "Custodi del territorio" della Strategia d'area.

Gli interventi di cui ai punti 1), 2.b), 2.c), 2.d), 3) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR non sono attivati nel presente bando multimisura.

Sono invece ammissibili i seguenti interventi della scheda della sottomisura 8.3 del PSR:

1. Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi (non attivata con il presente Bando)

2. Realizzazione di interventi di prevenzione dei danni da calamità naturali

Sono compresi in questa sezione gli interventi per la creazione di infrastrutture di protezione dalle calamità naturali (avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico),

Tutti gli interventi di seguito riportati **sono ammissibili a contributo una sola volta** su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi anche quelli a carico di dissesti di limitata estensione areale, perché contribuiscono ad arrestare i fenomeni in atto e prevengono il verificarsi di danni maggiori.

2.a. Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

Gli interventi di questa sezione devono essere **interamente** realizzati all'interno delle aree forestali, così come definite dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (vedi il successivo paragrafo "Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.3"), e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni forestali.

Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di canali di origine artificiale.

2.a.1 opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde, compreso il consolidamento strutturale delle opere anche con la sostituzione di porzioni o della totalità del manufatto stesso, finalizzati a:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (ad esempio: briglie, briglie selettive, pennelli, gabbionate, scogliere);
- miglioramento della dinamica d'alveo (sovrizzo delle arginature, ampliamento o rifacimento di difese spondali, riprofilatura della sezione idraulica);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata inferiore a 5.000 mc);
- aumento dell'efficienza o dell'efficacia di singole opere o di sistemi di opere (es. serie di briglie) al fine di adeguarle alla mutata situazione rispetto a quella che originariamente ne aveva giustificato la realizzazione;
- interventi finalizzati al consolidamento della stabilità dei versanti che insistono direttamente sui tratti di reticolo oggetto degli interventi di cui ai punti precedenti, consistenti nell'esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione.

2.a.2 opere di sistemazione idraulico forestale – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

Sono ammissibili a finanziamento:

- realizzazione di sistemazioni di versante, consistenti nell'esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordone, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;
- interventi di adeguamento funzionale di sistemazioni di versante atti a migliorare l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

2.a.3 sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

2.a.3.1 - interventi di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente

Sono compresi in questa sezione gli interventi di adeguamento della viabilità minore esistente (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere, anche se di uso pubblico) a fondo naturale o migliorato (mai asfaltate), al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

Per il miglioramento della viabilità sopra indicata, sono ammissibili progetti che prevedono un'adeguata combinazione (nel rispetto del divieto al finanziamento della manutenzione ordinaria/straordinaria) delle seguenti tipologie di intervento:

- realizzazione di cunette, taglia-acqua e altre opere consimili;
- consolidamento e stabilizzazione della massicciata stradale;
- realizzazione di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere sistematorie compreso il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva sulle scarpate e sul ciglio delle stesse.

2.a.3.2 - interventi a carico di boschi posti in zone potenzialmente instabili

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici boscate per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geo-morfologiche sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica e agronomico-forestale a firma di tecnici abilitati e competenti in base al relativo ordinamento professionale. Tali documenti devono essere allegati al progetto presentato.

Possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
- l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purché si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
- la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento forestale, fino all'esecuzione di tagli raso.

2.a.3.3 – interventi di stabilizzazione e consolidamento di dissesti e per il contenimento dell'erosione superficiale

Sono ammissibili a finanziamento:

- inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, anche con risagomatura dei versanti;
- opere permanenti di intercettazione e regimazione dei deflussi superficiali, quali fossi di guardia, canalette, drenaggi;
- piantagioni di piante arboree o arbustive, compresa la messa a dimora delle relative protezioni delle piante;
- briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione;
- eventuali raccordi in rete metallica fra opere sistematorie.

ANNOTAZIONI al punto 2.a

Gli interventi di cui al precedente punto 2.a, devono essere realizzati nel rispetto delle competenze specifiche individuate dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 693 del 04/08/2014 "L.R. 27/12/2012 n. 79 e L.R. 21/3/2000 n. 39 e s.m.i. Definizione delle competenze di Consorzi di bonifica, Unioni di Comuni ed Amministrazioni provinciali per l'attuazione di interventi di difesa del territorio".

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Modalità diverse di realizzazione sono ammissibili sulla base di specifiche motivazioni illustrate in una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale.

Nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'elenco "Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana"¹⁴, escluso la Robinia.

2.b. Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione (non attivata con il presente Bando)

2.c. Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali (non attivata con il presente Bando)

3. Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti (non attivata con il presente Bando)

4. Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui al precedente punto 2). Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento).

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni Comuni.

¹⁴ Appendice consultabile e scaricabile in "Elenchi specifici per i bandi delle misure forestali" all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>

5. Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti

Sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di opere temporanee e accessorie sotto elencate, se sono strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione e completamento di quanto previsto dai singoli interventi elencati al precedente punto 2 e quando non sono già espressamente previsti come specifiche voci dell'intervento finanziato, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali. A tal fine sono ammissibili i seguenti costi:

- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere o la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, qual ora non siano già stati eseguiti, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi, che in tal caso saranno da eseguirsi a carico del beneficiario.

14.5.7 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.3

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi general", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo alla sottomisura 8.5 dovrà conseguire il punteggio minimo totale pari ad almeno **5 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla successiva Tabella "Criteri di selezione sottomisura 8.3"; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree:	
	c) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	2
	d) Zona rurale o montana: b.1) zone D, C o montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) b.2) zone B	7 5
	e) zone con maggior rischio connesso alla maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	2
	f) zone con maggior rischio dimostrato dall'essere state oggetto di calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti alla pubblicazione del bando (territorio di Comuni inseriti in atti regionali per l'individuazione di aree interessate da calamità) ¹⁵	5
	I punteggi sono tra loro cumulabili, tranne quelli relativi alle lettere b.1) b.2), che sono tra loro alternativi	
II. Tipologia di investimento	Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico di cui al punto 2.a del precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 8.3"	12
Totale		28

Tabella: Criteri di selezione sottomisura 8.3¹⁶

¹⁵ Vedi Allegato C) al presente bando "Elenco Comuni interessati da calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti la presentazione della domanda (sottomisura 8.3 – Bando Multimisura Strategia d'area Garfagnana – Lunigiana)".

¹⁶ Si fa presente che la Tabella "Criteri di selezione", per chiarezza espositiva, non riporta i Macro criteri riferiti agli interventi non attivati nel presente Bando multimisura.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

14.5.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.3

14.5.8.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.3

Fermo restando quanto indicato nella descrizione dei singoli interventi nel precedente paragrafo "*Interventi finanziabili della sottomisura 8.3*" e nel precedente paragrafo "*Localizzazione generale degli interventi*", tutti gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e ss.mm.ii.).

14.5.8.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.3

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, e in particolar modo oltre a quanto di pertinente contenuto al paragrafo "*Condizioni generali di ammissibilità degli interventi*", per la sottomisura 8.3 valgono anche le seguenti limitazioni specifiche:

- così come previsto all'art. 34 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 702/2014 e s.m.i., le attività o i progetti sovvenzionati devono essere coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborati a livello nazionale e/o regionale;
- tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
- le specie utilizzate per rimboscimento/rinfoltimento devono essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana, escluso la robinia (vedi l'elenco "*Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana*"¹⁷);
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e ss.mm.ii.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
- i rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti alle principali fitopatologie;
- se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo) tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata, nei casi e con le modalità di cui al precedente paragrafo "*Intensità del sostegno*".

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;

¹⁷ Appendice consultabile e scaricabile in "Elenchi specifici per i bandi delle misure forestali" all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>

- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

14.5.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.3

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione*", per la sottomisura 8.3 non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

- l'acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
- gli interventi sui castagneti da frutto in attualità di coltura finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni o nei casi in cui non sia previsto il rimboscimento/rinfoltimento con specie diverse dal castagno o non sia previsto l'impianto di castagni ai fini della sola produzione legnosa;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti al paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" delle Disposizioni comuni. Ai fini della presente sottomisura, oltre a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni, non si considerano "*manutenzione ordinaria/straordinaria*" (e quindi sono ammissibili) anche:
 - gli «*Adeguamenti funzionali*» o i «*miglioramenti*» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarico del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
- costi di ammortamento.

14.5.10 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.3

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, non sono previsti ulteriori impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 8.3.

14.5.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.3

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "*Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto*", la domanda di aiuto della sottomisura 8.3 deve contenere:

A. Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stazionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati, con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione e localizzazione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
3. la stima delle entrate nette ricavabili dal materiale legnoso derivato dall'esecuzione dell'intervento o dopo il loro completamento limitatamente al periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni;
4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);

5. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa e fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici., giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
 6. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
 7. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
 8. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
 9. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e ss.mm.ii., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
- B. Progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
- C.** nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni.

14.6 Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, nei precedenti paragrafi da 1 a 13, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.5 del PSR, ai sensi del articolo 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013, e con quanto indicato nell'art. 35 del Reg (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 "Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014.

14.6.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 8.5

La Sottomisura 8.5 prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Gli aiuti di cui alla presente sottomisura sono coerenti con le norme unionali e in particolare ai sensi della D.G.R. n. 1309 del 27/11/2018 "Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e per la modifica del regime di aiuti SA.46210 (2016/XA) ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014- annualità 2018".

14.6.2 Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.5

Il presente regime di aiuti è entrato in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 19/11/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.52356(2018/XA) Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la *resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*", che modifica il precedente regime SA.46210(2016/XA).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto nel paragrafo "Regime di aiuto" delle sopra citata D.G.R. n. 1309/2018.

14.6.3 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.5

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 8.5, le Unioni di Comuni o i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i., purché siano proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati.

14.6.4 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 8.5.

14.6.5 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 8.5.

14.6.6 Interventi finanziabili della sottomisura 8.5

Gli investimenti ammissibili rientrano tra quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.5 del PSR, purché compresi nella scheda intervento E1.2 "Il bosco tra economia e innovazione" della Strategia d'area.

Gli interventi di cui alle lettere A), B), C), E), F), G) della scheda della sottomisura 8.5 del PSR non sono attivati nel presente bando multimisura.

Sono invece ammissibili i seguenti interventi della scheda della sottomisura 8.5 del PSR:

D) Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.).

I Piani sono finanziabili solo a beneficiari pubblici o a consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i. che gestiscono i terreni dei soci.

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del Piano da parte degli organi competenti e tenendo presente che non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità tranne che nel caso di:

- piani in scadenza nei 365 giorni successivi al termine di presentazione della domanda di aiuto previsti dal presente bando, al netto di eventuali proroghe;
- ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
- modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno comunitario di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche.

Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi del PSR 2014/2020 o del PSR 2007/2013.

14.6.7 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.5

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo alla sottomisura 8.5 dovrà conseguire il punteggio minimo totale pari ad almeno **7 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla successiva tabella "Criteri di selezione sottomisura 8.5"; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree: ¹⁸	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	15
	b) zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	8
	c) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	5
	d) presenza di una certificazione forestale sostenibile PEFC o FSC sulle aree oggetto di intervento	7
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Obiettivo trasversale innovazione	Non pertinente	
III: Obiettivo trasversale ambiente	Non pertinente	
IV. Tipologia di investimento	Interventi previsti alla lettera D (Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	20
Totale		55

Tabella: Criteri di selezione sottomisura 8.5¹⁹

14.6.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.5

14.6.8.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.5

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo "Localizzazione generale degli interventi", gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. ad esclusione dei castagneti da frutto in coltivazione).

¹⁸ Nel caso in cui la domanda riguardi contemporaneamente interventi diversi per tipologia, ai fini dell'assegnazione delle priorità di cui al macro criterio I) occorre che la superficie interessata da ognuno dei singoli interventi ricada per più del 50% in una delle aree oggetto della priorità.

¹⁹ Si fa presente che la Tabella "Criteri di selezione", per chiarezza espositiva, non riporta i Macro criteri riferiti agli interventi non attivati nel presente Bando multimisura.

14.6.8.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, e in particolar modo oltre a quanto di pertinente contenuto al paragrafo "*Condizioni generali di ammissibilità degli interventi*", per gli investimenti della per la sottomisura 8.5 valgono anche le seguenti limitazioni specifiche:

- gli investimenti sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;
- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

14.6.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.5

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione*", per la sottomisura 8.5 non sono presenti ulteriori limitazioni alle spese ammissibili.

14.6.10 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, non sono previsti ulteriori impegni specifici del beneficiario per sottomisura 8.5.

14.6.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "*Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto*", la domanda di aiuto della sottomisura 8.5 deve contenere:

a) **Relazione**, firmata dal richiedente comprensiva di:

- caratteristiche ecologiche e stagionali dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
- l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
- stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
- nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi, fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;
- nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" delle Disposizioni comuni;
- quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
- nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "*Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale*" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;

- in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.

b) progetto tecnico dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico degli investimenti da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti la relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale.

14.7 Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 16.4 del PSR.

14.7.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 16.4

La sottomisura è finalizzata a sostenere le seguenti tipologie d'intervento che risultano indispensabili per creare nuove possibilità di mercato su piccola scala nell'ambito delle filiere corte e dei mercati locali:

- a) creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente;
- b) sviluppo di nuove forme di vendita, per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali e per accrescere e consolidare la competitività dell'impresa agricola;
- c) promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata.

Per filiera corta si intendono forme di commercializzazione che non devono prevedere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Per mercati locali si intendono quei mercati basati su filiere corte o, in alternativa, collocati entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di produzione, considerati dal luogo di produzione al luogo dove si tiene il mercato locale (quindi il rispetto di questo requisito deve essere verificato di volta in volta al variare di questi due parametri).

Tali azioni hanno l'obiettivo di aumentare la competitività delle imprese agricole tramite una maggiore remunerazione dei prodotti che si attua attraverso la riduzione dei soggetti intermediari nell'ambito della filiera.

Gli interventi destinati a favorire la realizzazione di Comunità del Cibo e della Biodiversità, così come definite dalla L.194/2015 sono ammissibili purché questi abbiano per oggetto quanto previsto al comma 3 b) dell'art. 13 della predetta legge e non le altre attività previste da detto articolo di legge.

Nel progetto della sottomisura 16.4 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

14.7.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.4

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 16.4 le seguenti forme di aggregazione: reti di imprese (rete soggetto), consorzi o società cooperative di nuova costituzione che associno almeno 2 produttori agricoli di base.

Le predette forme di aggregazione devono costituirsi in funzione del progetto relativo alla sottomisura 16.4 prevista all'interno del presente bando multimisura, quindi devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT, **ma comunque prima della presentazione della domanda di aiuto.**

Quindi, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, i soggetti interessati alla realizzazione della stessa devono comunque aver costituito una delle predette forme di aggregazione la cui finalità specifica sia la realizzazione del progetto.

Possono aderire alle predette forme di aggregazione: le imprese agricole, le PMI operanti in zone rurali, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento di innovazione, le ONG, le associazioni, le organizzazioni dei produttori, le rappresentanze delle imprese e altre loro forme aggregative, i soggetti operanti nella divulgazione e informazione, i consulenti.

Almeno il 50% dei soggetti partecipanti alla predetta forma di aggregazione deve appartenere al settore agricolo; il restante 50% non può essere costituito tutto da un'unica tipologia di soggetto tra quelli ammissibili.

L'aggregazione costituitasi in funzione della realizzazione del progetto deve presentare il progetto di cui alla sottomisura 16.4, predisposto utilizzando il Fac-simile allegato al presente bando multimisura (Allegato B).

Al progetto di cooperazione 16.4 deve essere allegato l'atto costitutivo della Rete di Imprese, consorzio o cooperativa.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso.

I produttori agricoli di base aderenti alla forma di aggregazione prevista devono avere un'Unità Produttiva Specifica o i terreni collegati al progetto nel territorio della Strategia d'area.

Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati, solo dopo la firma del Contratto di assegnazione è possibile modificare la composizione dell'aggregazione purché i soggetti uscenti siano adeguatamente sostituiti da soggetti aventi caratteristiche analoghe ai precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, nonché delle finalità e degli obiettivi del progetto della sottomisura 16.4, previa specifica comunicazione all'ufficio regionale competente.

14.7.3 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.4

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 16.4.

Si fa comunque presente che nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

14.7.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.4.

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti non sono previste ulteriori condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto per la sottomisura 16.4.

14.7.5 Interventi finanziabili della sottomisura 16.4

Ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti, purché indicate nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 16.4 del PSR e comprese nella scheda progetto 4.1 "Produzione, promozione e vendita dei prodotti di qualità del Casentino e della Valtiberina" della Strategia d'area:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono: l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing, spese di progettazione;
- b. costi di animazione;
- c. redazione e presentazione dei risultati di progetto;
- d. costi di costituzione del partenariato di progetto;
- e. promozione a raggio locale dei prodotti (svolte all'interno dell'area Garfagnana – Lunigiana) attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità.

14.7.6 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.4

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali",

per essere ammissibile a finanziamento il progetto relativo alla sottomisura 16.4 dovrà conseguire il punteggio minimo totale di **50 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla tabella sottostante; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

			Riferimenti al Facsimile per la presentazione del progetto sottomisura 16.4
Principi	Criteri	Punteggio (fino a)	
Coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni individuati nel PSR	Rispondenza fra problema/opportunità individuata e fabbisogni individuati nel PSR	10	paragrafo 5.1
Contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Ricadute a carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici	5	paragrafo 7.2.2
Qualità dal punto di vista tecnico	Coerenza interna, innovatività e chiarezza espositiva del progetto	25	paragrafi 4.1, 4.2 (innovazione), 5.1, 5.2 e 5.3, 6, 9 (coerenza interna e qualità), tutto il formulario (chiarezza)
Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	5	paragrafo 7.1
Rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi	Stima delle ricadute economiche per i partner imprenditoriali del progetto	10	paragrafo 7.2.1
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Composizione e tipologia del partenariato (produttori primari, imprese di trasformazione, commercializzazione, operatori della ristorazione, consumatori in forma associata, ecc.)	20	paragrafo 3
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero imprese e/o organismi associativi coinvolti nel progetto	8	paragrafo 2.1
	Diversificazione dei prodotti considerati nel progetto	7	paragrafo 2.3

Garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Efficacia delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste, sotto il profilo della metodologia utilizzata, della pluralità degli strumenti e della capacità di raggiungimento degli agricoltori	10	paragrafo 8
Totale progetto		100	

Tabella: Criteri di selezione

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Per la valutazione dei progetti ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla presente sottomisura sarà nominata un'apposita commissione di valutazione.

14.7.7 Spese ammissibili della sottomisura 16.4

Ai fini della sottomisura 16.4 per realizzare gli interventi di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 16.4" sono ammissibili le seguenti voci di spesa, con le specifiche di seguito riportate.

A) Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti - persone fisiche o giuridiche - e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione della rete di imprese, del consorzio, della cooperativa, sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto ma devono comunque essere successive alla data di pubblicazione sul BURT del Bando multimisura di cui al presente atto.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio
Spese generali	attività obbligatorie di informazione e pubblicità
	spese bancarie/legali/notarili
	spese tenuta c/c dedicato
	spese garanzia fideiussoria
Investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione,
	onorari di professionisti
	studi di fattibilità
	acquisizione certificazioni
	ricerche di mercato

	studi preliminari e di contesto che consentano la definizione degli strumenti con i quali, successivamente alla realizzazione del progetto, avviare l'azione commerciale vera e propria
--	---

B) Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.4 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale, la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

Sono ammissibili e rendicontabili le spese relative al personale sostenute dai soggetti costituenti l'aggregazione di nuova costituzione, beneficiaria del contributo relativo alla sottomisura 16.4, purché questa evenienza sia esplicitamente prevista nell'atto costitutivo della medesima.

C) Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate.

Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica con la cifra massima prevista nel documento "Tariffe rimborso chilometrico" dell'ACI con riferimento al modello FIAT Punto 1,2 – 69 CV benzina (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale). Per la determinazione dell'indennità chilometrica si farà riferimento ai valori della tabella ACI alla sola data di presentazione della domanda di aiuto del beneficiario;

b) Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti e i pernottamenti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo. Ciò vale solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

D) Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto di cooperazione.

Per noleggi (di ogni singolo bene) al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici.

E) Software/hardware (solo ammortamento)

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio e tali spese vanno ricondotte alla voce D "Beni di consumo e noleggi".

14.7.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.4

14.7.8.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 16.4

Possono essere ammessi al sostegno gli investimenti che rispondono a quanto indicato nella descrizione dei singoli interventi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 16.4" e nel precedente paragrafo "Localizzazione generale degli interventi".

14.7.8.2 Limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 16.4

Gli interventi oggetto delle proposte progettuali relative alla sottomisura 16.4 devono riguardare azioni funzionali alla creazione e allo sviluppo di filiere corte e mercati locali e/o destinate alla promozione a raggio locale delle filiere corte e dei mercati locali.

Nel progetto della sottomisura 16.4 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

14.7.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.4

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "Interventi/spese non ammissibili: generali" per la sottomisura 16.4 non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

- acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta alla voce di spesa "beni di consumo";
- i costi diretti collegati all'attività di web marketing o e-commerce.

14.7.10 Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.4

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti a carattere generale, sono previsti i seguenti ulteriori impegni specifici del beneficiario:

- risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione dovrà essere attuata obbligatoriamente dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite attività specifiche;
- al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predispone una relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti;
- tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del beneficiario del contributo;
- la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto è di competenza dell'ufficio regionale competente per l'istruttoria.

14.7.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.4

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto della sottomisura 16.4 deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Proposta di progetto redatta utilizzando il Fac-simile per la presentazione del progetto sottomisura 16.4, Allegato B al presente Bando multimisura che contiene la descrizione del progetto nel complesso e l'indicazione delle attività previste e programmate da parte di ogni singolo componente;
2. atto costitutivo della Rete di Imprese, consorzio o cooperativa.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

14.7.12 Termine finale del progetto della sottomisura 16.4

Il progetto della sottomisura 16.4 deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento, indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di inizio delle attività.

15. Erogazione e rendicontazione

15.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni comuni.

15.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Domanda di pagamento a saldo*" delle Disposizioni comuni.

15.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

16. Verifiche, controlli e revoche

16.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "*Istruttoria della domanda di pagamento a saldo*" delle Disposizioni comuni.

16.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "*Richieste e comunicazioni collegate al procedimento*" delle Disposizioni Comuni.

16.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

16.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni Comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative.

17. Disposizioni finali

17.1 Trattamento dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

17.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>.

17.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dalle Disposizioni Comuni approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 Dicembre 2019.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nelle Disposizioni Comuni vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni per quanto segue:

- Cambio di titolarità dell'azienda;
- Anticipo
- Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
- Proroga dei termini;
- Stato di avanzamento dei lavori;
- Domanda di pagamento a saldo;

- Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- Monitoraggio;
- Tempistica e fasi del procedimento;
- Spese ammissibili/non ammissibili
- Possesso di UTE/UPS.